

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport

Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin

Band: 40 (1983)

Heft: 7

Rubrik: Gioventù+Sport

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Due domande a:

Carlo Speziali

Direttore del Dipartimento della pubblica educazione

a cura di Adriano Veronelli

Iniziamo con questo numero una rubrica intesa a conoscere il parere di eminenti personalità del nostro Cantone sul movimento Gioventù + Sport. Abbiamo ritenuto corretto iniziare dall'onorevole Consigliere di Stato Carlo Speziali, dal quale dipende l'ufficio cantonale G + S, ponendogli le sottostanti due domande:

D. A vostro avviso quale importanza sociale riveste lo sport per la gioventù nella società attuale?

R. Le attività sportive di Gioventù + Sport in generale, e in particolare quelle dell'ufficio cantonale, rivestono per la nostra gioventù un'importanza sociale ormai largamente riconosciuta. Anzitutto perché, per il loro carattere popolare, s'inseriscono tra le attività sportive a carattere obbligatorio, ossia scolastiche, e quelle più specialistiche e talvolta d'élite svolte dalle società sportive, offrendo così a un largo numero di giovani la possibilità di praticare numerose discipline sportive. Bisogna inoltre tener presente che, in determinate regioni del Cantone, per alcune discipline il giovane non ha altre possibilità concrete di praticarle all'infuori di Gioventù + Sport.

È fuor di dubbio, inoltre, che la partecipazione dei nostri giovani a corsi di una certa durata offre loro anche la possibilità di vivere in comunità, nel rispetto delle giuste norme di disciplina che tale convivenza richiede, che anzi deve promuovere.

D. In che campo Gioventù + Sport dà un aiuto sufficiente per lo sviluppo dello sport alla nostra gioventù?

R. Sono certo che l'aiuto che Gioventù + Sport dà per lo sviluppo delle attività sportive della nostra gioventù è al-

tamente positivo. Anche se i sussidi diretti della Confederazione sono stati, in questi ultimi tempi, ridotti per le note ragioni, nell'ambito del nostro Cantone essi raggiungono comunque una cifra notevole, nel 1982 di fr. 938 307.—, che sicuramente rappresentano un notevole contributo ai bilanci delle varie associazioni. Al versamento di sussidi

diretti si aggiunge inoltre il determinante contributo che Gioventù + Sport dà alla formazione dei monitori e alla pubblicità delle discipline sportive.

Vorrei ancora sottolineare che l'importanza sociale delle attività e la necessità di assicurare alle società sportive un contributo determinante da parte di Gioventù + Sport sono state le ragioni che hanno condotto l'autorità cantonale, anche in periodi di difficoltà finanziaria, a mantenere invariata, in questi ultimi anni, la sua partecipazione finanziaria alle spese di funzionamento dell'ufficio cantonale di Gioventù + Sport. E dunque, concludendo, complimenti vivissimi e auguri doverosi a Gioventù + Sport di continuare con immutato impegno e immutata passione.

Ringraziamo l'onorevole Speziali per la cortese disponibilità rispondendo in modo esauriente alle due domande. Lo ringraziamo anche per l'impegno profuso a difesa della causa sportiva nell'ambito di Gioventù + Sport. □



I tuffi in Gioventù + Sport

di Sandro Rossi

«Correva l'anno dell'era moderna milenovecentosettantadue ...», eh sì son pur già passati 10 anni e mezzo da quel giorno in cui il popolo svizzero accettava l'articolo costituzionale sulla ginnastica e lo sport e dava così via libera al nuovo movimento Gioventù + Sport (G + S). Non essendo né un maniaco né uno specialista di statistiche mi limiterò a dire che una decina di discipline sportive partivano, allora, a briglia sciolta nel nuovo concetto.

Ora ne contiamo 32. Una di queste discipline di «prima linea» era il nuoto con i suoi orientamenti particolari

- A Allround
- B Nuoto di competizione
- C Nuoto sincronizzato
- E Nuoto di salvataggio
- F Pallanuoto
- (D) Allenamento della condizione fisica specifica

Mancava però uno di questi orientamenti: i tuffi.

Cos'era successo? Perché questa decisione? I tuffi erano previsti, nella tabella delle discipline di seconda urgenza, per essere introdotti quale disciplina sportiva autonoma, del tutto indipendente dalla sua «mamma adottiva» che è, secondo le prescrizioni nazionali e internazionali tutt'ora vigenti, il nuoto.

Abbiamo già avuto occasione di presentare e analizzare la disciplina tuffi e siamo sempre arrivati alla conclusione che questo sport ha un solo punto comune con il nuoto; l'acqua.

L'idea di creare una disciplina sportiva autonoma era dunque fondata e auspicabile. Purtroppo durante questi anni molte cose sono cambiate e non da ultimo la situazione finanziaria a livello federale che ha provocato, con le sue restrizioni a tutti i livelli, un nuovo concetto d'introduzione delle discipline di seconda urgenza nel movimento G + S. Ed ecco che i nostri tuffi si sono trovati di nuovo sulla lista di attesa, ma questa volta a lunga scadenza. Dal momento che, come ho detto prima, gli appassionati del volo libero si trovano integrati nelle loro attività agonistiche alle discipline del nuoto, ecco che nel 1980 la Federazione Svizzera di Nuoto (FSN), propone agli organi competenti che i tuffi siano assunti quale orientamento speciale della disciplina sportiva nuoto così che i 4 cavalli di battaglia della FSN si trovino di nuovo riuniti anche in G + S.

Strutture già esistenti, nessuna deroga finanziaria, la cosa è dunque velocissima ed ecco che nel 1981 i tuffi sono assunti ufficialmente nella disciplina nuoto quale settimo orientamento (G).

Quali sono gli scopi di questa disciplina nel contesto G + S?

Quale scopo principale, ci siamo prefissi quello di far conoscere e apprezzare i tuffi, non soltanto alla televisione, ma anche con la pratica effettiva dello sport ad ogni livello. Siamo ormai alla soglia del ventunesimo secolo ed è ora di demistificare il fatto che i tuffi sono cosa pericolosa, praticabili soltanto da una certa categoria di persone. Tutti, con una preparazione adeguata, possono tuffarsi da differenti altezze e realizzare figure che mai si sarebbero immaginate, senza nessun rischio particolare.

Al giorno d'oggi ci sono sempre più installazioni sofisticate che aspettano soltanto di essere utilizzate in modo corretto e così valorizzare la disciplina dei tuffi. Già a scuola, nell'ambito delle lezioni di educazione fisica, oppure per coloro che le hanno a disposizione, in piccole piscine d'insegnamento, anche senza trampolino, si possono già fare grandi cose per preparare i giovani ai tuffi!

Per poter però realizzare questo scopo, vorrei dire ideologico, si devono poter creare le premesse: il corpo insegnante. Arriviamo così a formulare un secondo scopo, che è in effetti il corollario del primo e che corre del tutto parallelo ad esso: la *formazione di monitori*. Anche qui possiamo di nuovo intavola-



re il discorso che già abbiamo trattato in altre occasioni e che i media di ogni genere hanno ritenuto quale lacuna principale della mancanza di tuffatori; rispettivamente della poca popolarità che questo sport riscontra nel nostro paese (non soltanto da noi, siamo onesti) e cioè lo scarso numero di allenatori, monitori, chiamiamoli pure come vogliamo, sufficientemente e conseguentemente preparati a «reclamizzare e vendere» i tuffi a prezzi *discount!* Rialacciandomi appunto a quanto dicevo prima: — disciplina pericolosa riservata soltanto a certi «fenomeni» — troviamo lo stesso ragionamento a livello di allenatori: — non posso assolutamente insegnare questa disciplina perché non sono un tuffatore formato — e non è vero!

G + S dà ora la possibilità a tutti anche, ed oserei dire *soprattutto*, a non specialisti, di ricevere una formazione di monitor adatta a poter in seguito *animare* questa disciplina tanto temuta. Non è necessario essere tuffatori «incalliti», capaci di effettuare figure da tutte le altezze possibili, su trampolini e piattaforme; non ve lo domandiamo neppure, basta semplicemente *crederci e lasciarsi entusiasmare!*

Nel 1982 ed inizio 83 abbiamo formato una quarantina di nuovi monitori G + S, dei quali soltanto un piccolo terzo è veramente specialista, ebbene è stato per tutti un successo.

La strada è sicuramente ancora lunga e tortuosa ma sono convinto che anche i tuffi troveranno il successo che tanto abbiamo sperato e che è quello di popolarizzare questo loro fascino particolare. Volare fosse soltanto per qualche secondo ... che sogno! Possibilissimo! Vieni te lo insegnio. □



Un incidente! Chi è responsabile?

di Mauro Dell'Ambrogio

Dall'esempio ricavato dalla sentenza di un tribunale, alcune indicazioni sui rischi ammessi nell'attività sportiva, escursionismo in particolare

Nell'estate 1976 il monitor Z., nell'ambito di un campo di escursionismo e sport nel terreno da lui diretto a Selva (Poschiavo), organizzò un percorso topografico da svolgersi dai partecipanti a coppie, dopo preparazione sulla carta (calcolo delle distanze e dei tempi di marcia). René, nato il 13 settembre 1961 e Guido, nato il 2 giugno 1962, scelsero il tragitto Selva-Torn-Alp Mürrasc-Alp Valüglia-Tre Croci-Cavaione-Brusio.

Z. approvò il percorso, che aveva già egli stesso fatto un paio di volte, l'ultima circa cinque anni prima, avvertendo i due ragazzi che la deviazione da Cavaione a Brusio era difficile da trovare. Il mattino alle sei i due partirono equipaggiati con scarpe e sacco da montagna e con due carte topografiche sulle quali era indicato il tracciato. Dopo aver percorso circa 13 km, 1000 m di dislivello in salita e altrettanti in discesa, verso le 14 raggiunsero Cavaione, da dove cercarono di scendere verso Brusio, senza trovare però il sentiero. Proseguirono quindi per un po' sulla mulattiera verso Campascio, abbandonandola nella regione di Brata, da dove discesero la sponda destra di un torrente, lungo un pendio sempre più ripido e roccioso. Nei pressi di una cascata René, che si trovava davanti, cadde e precipitò per circa 30 m nel vuoto, rimanendo privo di sensi e ferito in modo tale, secondo i certificati medici, da rischiare la morte. Guido ritornò sulla mulattiera e scese a Campascio, da dove dette l'allarme. René fu ritrovato da una colonna di soccorso alle 23.10. L'infortunato sapeva discretamente leggere la carta, aveva già partecipato due anni prima ad un campo a Selva, senza però effettuare il percorso topografico; nel 1975 era stato istruito da Z. alla lettura della carta e aveva effettuato alcune corse di orientamento.

Contro Z. venne aperta un'inchiesta penale e il 16 febbraio 1978 il tribunale distrettuale lo condannò ad una multa di fr. 200.— per il reato di lesioni colposse.

Su ricorso dell'imputato, il tribunale cantonale grigionese pronunciò il 7 giugno 1978 la sentenza, pubblicata sulla Schweizerische Juristen-Zeitung n. 3 del 1983, dalla quale abbiamo estratto, traducendo, il riassunto dei fatti sopra esposti e le considerazioni che seguono, ritenendo di dare così un'utile informazione a coloro che si pongono giustamente domande sui limiti della loro responsabilità come monitori in

caso di incidenti. (Abbiamo cercato di semplificare il linguaggio giuridico e abbiamo tralasciato le citazioni della giurisprudenza).

Le motivazioni della sentenza

L'art. 125 del Codice penale punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona per negligenza un danno al corpo o alla salute di una persona; se la lesione è grave, come in questo caso, l'autore è punito d'ufficio, anche senza querela di parte (cpv. 2 dell'art. 125). Il tribunale distrettuale ha riconosciuto fondata l'accusa di negligenza per avere Z. mandato due ragazzi di 15 e 14 anni da soli sul lungo percorso sopra indicato, pur sapendo della difficoltà e pericolosità della discesa da Cavaione a Brusio, che egli stesso non aveva più fatto da cinque anni. Avrebbe dovuto rendersi conto che un simile percorso, nonostante la preparazione sulla carta, superava le capacità di due ragazzi non abituati alla montagna. Questo errore del monitor è stata una delle cause dell'incidente, ed egli ne è quindi responsabile.

Causa diretta dell'incidente è stato senza dubbio in primo luogo il comportamento dell'infortunato, che malgrado la titubanza del suo compagno, si è avventurato con il sacco a discendere un pendio roccioso e senza sentiero. Determinante è tuttavia l'accertamento se anche all'imputato possa essere rimproverato un comportamento contrario ai suoi obblighi di prudenza, tale da aver contribuito o almeno favorito il verificarsi dell'incidente.

In realtà pare incomprensibile, come riconosciuto dall'infortunato medesimo e dal suo accompagnatore, che i due giovani abbiano improvvisamente lasciato la mulattiera per scendere direttamente verso Campascio su un terreno impraticabile: a maggior ragione se si pensa che anche una persona poco pratica nella lettura della carta topografica poteva facilmente accorgersi che non era segnato alcun sentiero che conducesse a valle in quel luogo. Al massimo si sarebbe potuto comprendere che i due ragazzi avessero deviato verso valle in precedenza, non appena si erano accorti di aver mancato il sentiero da Cavaione a Brusio. L'accusa sostiene che l'imputato avrebbe potuto prevedere simile comportamento sbagliato della vittima, tenuto conto dello scarso allenamento e della poca propensione in casi del genere a sop-

portare lunghi giri di strada, tanto più verso il termine di una marcia in cui la resistenza fisica era stata molto provata. Questo rimprovero non convince, potendo l'imputato, come si dirà in seguito, aspettarsi da due allievi degni di fiducia un comportamento prudente anche in situazioni impreviste.

A riguardo della deviazione da Cavaione a Brusio, un po' difficile da trovare, i due ragazzi erano stati espressamente avvertiti dall'imputato la sera precedente. Tenuto conto di tutto questo, si ha l'immagine di un'attività ben preparata e commisurata alle capacità dei partecipanti, che esclude il rimprovero di imprudenza. Poco importa, come assunto dal tribunale di prima istanza, che l'imputato non abbia espressamente proibito ai due ragazzi di prendere scorciatoie e non abbia detto loro cosa fare in caso di errore di percorso: il divieto di prendere scorciatoie risultava implicitamente dal compito dato ai partecipanti di prima studiare e poi seguire un percorso esattamente tracciato.

Secondo l'art. 18 cpv. 3 del codice penale, commette un delitto per negligenza colui che, per un'imprudenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprudenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Per principio Z. era tenuto, come monitor responsabile del campo, ad evitare i pericoli. Tale obbligo non è però illimitato, ma si estende soltanto a quei pericoli che eccedono l'adeguatezza sociale e quindi il rischio ammesso. Il responsabile di un campeggio ha un obbligo di sorveglianza analogo a quello di un capofamiglia, definito dall'art. 333 del codice civile. Nell'interesse dello sviluppo fisico e del carattere dei ragazzi sottoposti, anche l'obbligo di sorveglianza ha un limite, se si vuole che l'educazione all'indipendenza e alla responsabilità dei partecipanti al campo non diventi assolutamente impossibile. Se il monitor prepara con cura un'escursione e istruisce i partecipanti nel dovuto modo, egli agisce con diligenza, anche se ogni e qualsiasi anche più lontano pericolo non è stato evitato. Nel nostro caso l'imputato ha inviato due giovani di quattordici e quindici anni, che gli erano conosciuti come degni di fiducia e che possedevano almeno buone conoscenze di base in orientamento con la carta topografica, su un percorso certo impegnativo ma tuttavia adeguato alla loro condizione fisica. Entrambi erano bene equipaggiati e muniti di due cartine 1:25 000 sulle quali era tracciato il percorso. Esso passava per terreno non impraticabile, ma su sentieri.

to sulla cartina; speciali istruzioni per il caso in cui si smarrisca il percorso sono d'altra parte superflue nel caso di due ragazzi di quell'età e normalmente dotati, dai quali si può pretendere sufficientemente prudenza e forza di volontà per giudicare cosa fare in quelle circostanze e per comportarsi come sembra loro giusto.

Il compagno dell'infortunato, benché più giovane e meno esperto, aveva ben individuato che il comportamento giusto sarebbe consistito nel rimanere sulla mulattiera e seguirla fino a Campascio, tanto che scese malvolentieri lungo il pendio roccioso. L'incidente non può quindi essere addebitato a negligenza dell'imputato. Il ricorso è accolto e l'imputato è assolto.

Qualche insegnamento

Dalla motivazione della sentenza si può imparare che:

- il monitor responsabile di un campo ha diritti e doveri analoghi a quelli di un capofamiglia nei confronti delle persone (minorenni) a lui affidate; in particolare ha il dovere di evitare i rischi ingiustificati. Il comune buon senso permette di distinguere i rischi giustificati dallo scopo medesimo dell'attività;
- in particolare i rischi vanno commisurati all'età, alla preparazione tecnica e fisica e alla affidabilità (carattere, errori precedenti) di ogni singolo partecipante;
- quando si mette alla prova la resistenza fisica, tener conto maggiormente della possibilità di errore: effettuare gli esercizi tecnicamente impegnativi (p. es. CO notturna) con le forze fresche e con le necessarie misure di sicurezza;
- un lungo percorso in montagna per giovani non accompagnati da monitori può essere, date certe premesse e condizioni, un rischio accettabile; la migliore sicurezza è quella di mandarli a coppie (se fosse stato solo, l'infortunato sarebbe quasi sicuramente deceduto, e sarebbe stata probabilmente una condanna per omicidio colposo, proprio per la mancanza di questa sicurezza!);
- equipaggiamento appropriato (e controllato!), preparazione accurata sulla carta e precise istruzioni, oltre a ridurre il rischio, indicano prudenza e serietà del monitor: in caso di incidenti questa immagine influenza notevolmente il giudizio di un tribunale!

Abbiamo voluto citare un caso di assoluzione non certo per incoraggiare a prendere rischi. Un incidente fa dispiacere a sufficienza, anche senza con-

danna penale. La paura di incidente non deve però svuotare l'attività di ogni aspetto avventuroso, impegnativo e utile per la formazione individuale. I limiti fissati dalla legge sono gli stessi suggeriti dalla coscienza di ogni persona ragionevole. □

Max Liniger

nuovo capo G + S d'Uri

Lo scorso 1° di febbraio, Max Liniger ha preso la successione di Leo Iten alla testa dell'Ufficio dello sport del canton Uri. Giovanissimo, Max Liniger è stato attirato dallo sport. Campione svizzero Juniori di pentathlon e di decathlon, campione bernese dei 110 ostacoli. Membro della squadra nazionale d'atletica e di pentathlon militare. In parecchie feste federali di ginnastica ha ottenuto onorevoli risultati nel decathlon. Dopo aver portato a termine una formazione commerciale, nel 1969 ottiene il diploma di maestro di sport SFGS. Riveste ugualmente numerose funzioni come allenatore, capotecnico o di disciplina, cassiere, presidente di club, associazione e federazione.

Dopo aver insegnato a Montana e in seguito ad Altdorf, nel 1973 diventa responsabile tecnico dell'Ufficio G + S del canton Uri. Durante una decina d'anni abbiamo avuto l'occasione di apprezzare le qualità di Max. È pure esperto in parecchie discipline sportive e membro della commissione di disciplina atletica. Le sue vaste conoscenze dei problemi sportivi e di G + S in particolare, la sua calma, il suo impegno e la sua disponibilità fanno di Max Liniger la persona designata ad occupare questa funzione. Gli presentiamo i nostri migliori auguri.

Ch. Wenger

Ernstpeter Huber

Nuovo capo G + S di Turgovia

Quale successore di Dieter Meile, il Consiglio di Stato turgoviese ha nominato, con entrata in funzione il 1° aprile 1983, Ernstpeter Huber nuovo capo dell'Ufficio cantonale dello sport. Questo servizio abbraccia l'insieme delle branchie relative allo sport, cioè dallo sport scolastico facoltativo allo sport delle federazioni fino a G + S. La sua formazione di maestro elementare e di maestro d'educazione fisica, la sua attività quale ispettore di ginnastica scolastica nel canton Berna, di ispettore federale G + S, di allenatore e responsabile in seno al CNSE, sono le sue credenziali all'altezza dei compiti cui ora è chiamato a svolgere. Perdiamo un ispettore, ma possiamo contare ora su

un capo cantonale G + S alquanto dinamico. Siamo felici di poter continuare la collaborazione.

Ch. Wenger

Felix Angst

nuovo capo canottaggio G + S

Nel 1974, il canottaggio entrava a far parte del programma di G + S. *Christoph Bruckbach* ne è stato il primo responsabile esterno e ha dato al canottaggio la struttura G + S. Ora, dopo otto anni di intensa attività, si ritira per dedicarsi maggiormente alla professione, alla famiglia e per esercitare maggiormente «sul terreno» le sue conoscenze in materia di canottaggio. Lo ringraziamo per la valida opera svolta a favore dei giovani canottieri.

Felix Angst, 31enne maestro di ginnastica a Bülach, rematore attivo a livello di campionati svizzeri e regate internazionali, capo dei quadri Juniori della federazione svizzera di canottaggio, è dal 1° aprile 1983 il successore di *Christoph Bruckbach*. Quale responsabile dell'istruzione della FSSC, è la personalità ideale per coordinare le varie esigenze della federazione e di G + S. Il gruppo dei capi-disciplina della SFGS porge il benvenuto a *Felix Angst*.

Heinz Suter

Urs Mühlethaler

nuovo capo di pallamano G + S

Con il 1° luglio 1983, Heinz Suter ha lasciato la direzione della disciplina sportiva pallamano a Urs Mühlethaler, per assistere Ernst Strähli nella formazione degli allenatori.

Heinz se ne occupava fin dal suo arrivo alla SFGS, nel 1970. Ne ha gettate dapprima le basi e poi le ha sviluppate fino ad avere una struttura solida ed efficace. Attivo a livello di club e federazione nazionale, Heinz ha costantemente seguito l'evoluzione della sua disciplina al più alto livello. Dal 1977 fa parte della commissione d'insegnamento e degli allenatori della federazione internazionale di pallamano. Alla SFGS passa il testimone a Urs Mühlethaler, ma gli resta accanto in seno alla commissione di disciplina.

Nuova responsabilità, quindi, per Urs. Maestro d'educazione fisica, polivalente (è sostituto dal capo della disciplina Efficienza fisica e insegna sci), allenatore del BSV di Berna, intende mettere la sua grande esperienza pratica al servizio di G + S.

Ringraziamo Heinz Suter per l'eccellente lavoro che ha realizzato e a Urs Mühlethaler gli auguri di rito.

Jean-Claude Leuba